

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 21 maggio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIAVERANO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 580-103970/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Chiaverano risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 87-23948 dell'11/10/1988;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, con deliberazione C.C. n. 42 del 05/10/1998, una prima Variante Parziale al P.R.G.I.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 9 del 26/02/2002, sempre ai sensi del settimo comma sopracitato, la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I.;
- ha messo a disposizione della Provincia, in data 11/04/2002, gli atti della suddetta variante, per gli adempimenti previsti dal già citato settimo comma;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Chiaverano risultano essere:

- popolazione: 2089 abitanti nel '71; 2217 nell'81; 2225 nel '91; 2174 nel '92; 2230 nel '94; 2227 nel '95; 2225 nel '96; 2203 nel '97; 2186 nel '98; 2202 nel '99;

- trend demografico: in condizione di stabilità;
 - superficie territoriale di 1200 ettari, dei quali: 213 (17,75%) con pendenze inferiori ai 5°; 698 (58,17%) con pendenze tra i 5° e i 20°; 289 (24,08%) con pendenze superiori ai 20°;
 - il territorio è caratterizzato da 193 ettari destinati a frutticoltura e da 783 ettari di aree boscate;
 - il territorio è interamente assoggettato a Piani sovracomunali: un Piano Territoriale di competenza Regionale "zona del lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea" ed un Piano Paesistico di competenza provinciale "Area dei cinque Laghi d'Ivrea";
 - risulta compreso nel Sub-ambito "Area Ivrea", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - insediamenti produttivi: non appartiene a sistemi di valorizzazione produttiva;
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Statale n. 419, della Serra, ora di competenza provinciale e dalle Strade Provinciali n. 74, di Chiaverano, n. 75 dei Laghi morenici, e n. 221 di Andrate;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Viona, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R.;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Lago Campagna, Rio Riale e Rio Montesino;
 - tutela ambientale: 1.081 ettari di territorio sono individuati come biotopi di interesse comunitario (Laghi di Ivrea, cod. BC10021 - Serra d'Ivrea, BC10057) per i quali si applicano le specifiche norme di settore;
- per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

rilevato che il Comune, con la deliberazione testè citata, prevede:

- il cambio di destinazione d'uso di tre immobili esistenti, di superficie pari o inferiore a 200 mq., allo scopo di consentire lo svolgimento di attività commerciali o turistico-ricettive (pubblico esercizio);
- la possibilità di edificare, nelle zone a destinazione residenziale, fabbricati ad uso autorimessa o deposito, fino ad un massimo di 30 mq. di superficie coperta, da rendere pertinenziali, attraverso atto d'obbligo' alle unità residenziali esistenti;
- l'introduzione nel corpo delle Norme di Attuazione del P.R.G.I. di disposizioni atte a mantenere e valorizzare i caratteri ambientali e tipologici degli edifici, dei manufatti accessori e delle relative aree di pertinenza, nonché di precisazioni relative alla documentazione da allegare ai progetti edilizi in merito alla definizione e rappresentazione dei materiali e dei sistemi costruttivi;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione C.C n. 9/2002 compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/05/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 13/05/2002;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. del Comune di Chiaverano, adottata con deliberazione C.C. n. 9 del 26/02/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di trasmettere** al Comune di Chiaverano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso